

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING RELATIVAMENTE AL CANALE INTERNO ATTIVATO DA SAIMAR SRL

in Attuazione del D.Lgs. del 10 Marzo 2023 n. 24

Art. 1 - Scopo e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui SAIMAR SRL applica l'istituto del Whistleblowing così come disciplinato dal d.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 in conformità alle norme in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Art. 2 - L'informazione e la formazione

SAIMAR SRL promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing, con opportune iniziative da svolgersi almeno annualmente. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con la Società.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, utilizzando il supporto consulenziale e ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing, SAIMAR SRL fornisce informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023

Art. 3 - I Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino SAIMAR SRL;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

Art. 4 - I soggetti tutelati diversi da chi segnala nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 5 - L'oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che vengono commesse e coinvolgono SAIMAR SRL a vario titolo.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni che si configurano come:

- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità;
- Violazioni del diritto dell'UE;
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il

cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Art. 6 - La segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per SAIMAR SRL sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

SAIMAR SRL, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

Art. 7 - Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Non sono considerate oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

Art. 8 - La tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

SAIMAR SRL assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

1. nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere tale segnalazione;
2. quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite;

3. quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l'identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità.

Ciò vale anche nei casi in cui SAIMAR SRL debba trasmettere la segnalazione ad altra autorità competente.

SAIMAR SRL prevede forme di responsabilità in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Art. 9 - Il consenso a rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avverrà sempre con il consenso espresso del whistleblower.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Nel canale interno, il sistema informativo predisposto DA SAIMAR SRL registra e rende visibile data e ora in cui il whistleblower ha accordato il consenso a rivelare la sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare. Tale consenso non sarà revocabile.

Art. 10 - Rivelare l'identità all'autorità giudiziaria o contabile

Laddove l'Autorità giudiziaria e/o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il responsabile amministrativo provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente informato e acconsente, attraverso il modulo di segnalazione, all'eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile e che questa potrebbe richiedere di conoscere il nome del segnalante.

Art. 11 - Durata di conservazione e possibilità di accesso alla segnalazione

La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante quanto al personale autorizzato per 5 anni.

Segnalante e personale autorizzato potranno utilizzare la chat asincrona contenuta nella piattaforma informatica anche quando l'esame della segnalazione si è già concluso con un esito motivato.

Art. 12 - Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali

La Società LASER ROMAE S.r.l. è ideatrice e proprietaria della piattaforma informatica Whistleblowing denominata "OPENBLOW" adottata da SAIMAR SRL in modalità Software as a Service (SaaS). La piattaforma Whistleblowing è registrata nel cloudmarketplace dell'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

SAIMAR SRL è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti le procedure di whistleblowing. La società LASER ROMAE S.r.l. è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati personali

SAIMAR SRL, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Perciò SAIMAR SRL ha condotto sulla Piattaforma una valutazione sui potenziali rischi per i diritti e le libertà di segnalante e segnalato. Per prendere visione per estratto del documento di valutazione dei rischi (DPIA) sul trattamento dei dati personali è possibile inoltrare la relativa richiesta via mail a ufficioprivacy@saimarsrl.it

La piattaforma Whistleblowing consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

- garantire il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l'accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma;
- garantisce il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;

Per conoscere nel dettaglio le misure tecniche adottate dal fornitore e le funzionalità della piattaforma whistleblowing è possibile inoltrare la relativa richiesta via mail a ufficioprivacy@saimarsrl.it

SAIMAR SRL ha assegnato specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing a un consulente esterno esperto in materia. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni inerente alle segnalazioni che comportano un trattamento di dati personali, avviene in conformità al regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018.

Art. 13 - Diritto degli interessati

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione potrebbero esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti, tuttavia, potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante in violazione alle normative in materia di Whistleblowing.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione potrebbe essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti. Essi potranno in ogni caso rivolgersi all'indirizzo del Titolare del trattamento ufficioprivacy@saimarsrl.it salvo sempre il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti sono reperibili sulla specifica informativa sul trattamento dei dati personali reperibile al seguente link [Informativa Whistleblowing](#)

Art. 14 – Funzionamento della Piattaforma

La piattaforma di segnalazione è reperibile all'interno della pagina web www.saimarsrl.it ove i relativi pulsanti guideranno l'utente all'interno della stessa.

All'interno della piattaforma l'utente può compilare l'apposito modulo di segnalazione; al termine, l'utente riceve un codice personale identificativo della segnalazione, codice con il quale l'utente potrà accedere successivamente alla segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare ed allegare eventuali altri documenti.

Art. 15 - Le ritorsioni dalle quali è tutelato il segnalante

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SAIMAR SRL vigila e interviene nell'ambito di quanto le è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Art. 16 - Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando le segnalazioni effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciata, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Art. 17 - La perdita delle tutele

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, SAIMAR SRL potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

Art. 18 - La protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal whistleblower esclusivamente ad ANAC e nelle modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere da SAIMAR SRL, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di SAIMAR indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Art. 19 - Le comunicazioni delle azioni ritorsive

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all'ANAC, così come previsto dal d.lgs. n. 24/2023, secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione che per errore fossero indirizzate a SAIMAR SRL, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, SAIMAR SRL garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

Art. 20 - Il canale Interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

La segnalazione interna viene acquisita da SAIMAR SRL mediante i canali appositamente predisposti:

- Piattaforma informatica.

Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, SAIMAR SRL garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione in apposito registro riservato e passate al gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse a SAIMAR SRL da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto ai diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. U.E. 679/2016 ai sensi dell'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003.

Eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno a SAIMAR SRL ma diverso da un soggetto autorizzato a trattare segnalazioni di whistleblowing, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.

Art. 21 - Segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma Whistleblowing OPENBLOW

SAIMAR SRL ha istituito un canale interno per la ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse della società.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al Responsabile dei soggetti autorizzati.

Nella piattaforma informatica sono riportati i link all'informativa specifica sul trattamento dei dati personali ([Informativa Whistleblowing](#)) e al presente atto organizzativo.

Art. 22 - I soggetti che operano nel canale di segnalazione

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

- Responsabile della gestione della segnalazione (accesso tramite login)
- Segnalante (senza necessità di effettuare login) il quale può fare segnalazioni e accedervi successivamente, ma esclusivamente se in possesso del codice univoco di segnalazione rilasciato dal sistema al momento in cui la segnalazione è stata effettuata.

Art. 23 - Fare una segnalazione

Fermo quanto indicato al punto n. 14, il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti e file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo.

Art. - 24 - Esame preliminare

L'esame preliminare ha lo scopo di accertare da un lato se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall'altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.

Il Responsabile designato all'interno della piattaforma valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) e a giustificare ulteriori accertamenti;

- manifesta incompetenza di SAIMAR SRL sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al whistleblower, all'interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.

Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di esame della segnalazione.

Art. 25 - Fase istruttoria

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

La comunicazione con il segnalante avverrà unicamente all'interno della piattaforma Whistleblowing. Nessun altro mezzo sarà utilizzato.

La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte, come ad esempio: l'acquisizione di documentazione; interlocuzioni e altre attività utili al solo fine di accertare l'attendibilità della segnalazione.

Art. 26 - Verbale delle risultanze istruttorie e chiusura della segnalazione

Il verbale delle risultanze istruttorie sarà scritto direttamente all'interno della piattaforma.

L'intero iter di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presa in carico.

I possibili esiti dell'esame della segnalazione sono i seguenti:

- archiviata per infondatezza;
- inviata all'Ufficio competente all'adozione di provvedimenti disciplinari;
- inviata all'ANAC;
- inviata alla Corte dei conti;
- inviata all'Autorità giudiziaria

Al momento della chiusura, il soggetto autorizzato ad esaminare la segnalazione scrive anche una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

La piattaforma comunicherà prontamente al segnalante esito e motivazione.

Nell'invio ai diversi destinatari, il responsabile della gestione della segnalazione avrà cura di mantenere segreta l'identità del segnalante e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire all'identità del segnalante.

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di Whistleblowing da trattare nei limiti indicati nel decreto 24/2023.

Art. 27 - Il Custode dell'identità digitale del segnalante e l'accesso ai dati

Il Responsabile svolge anche il ruolo di "Custode dell'identità" del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai suoi dati identificativi per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del Responsabile è motivato e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma informatica.

Il Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.

Art. 28 - Le segnalazioni orali

SAIMAR SRL predispone un servizio telefonico gestito direttamente dalla Piattaforma Openblow che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.

Il testo della chiamata viene trascritto in questo modo garantendo l'anonimato di chi desidera effettuare segnalazioni anonime.

